



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 04/10

Testo Unico della Sicurezza aggiornato ad aprile 2010 e commentato dal Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro ha reso disponibile il testo aggiornato (aprile 2010) del Decreto Legislativo 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il testo è stato redatto "ad uso degli ispettori" del lavoro ed è coordinato con le modifiche apportate dall'art. 6 comma 9-ter della Legge n. 25 del 26 febbraio 2010 ("Decreto Milleproroghe"). Vengono riportate a margine di ciascun articolo le sanzioni. Il "testo coordinato" è inoltre corredato dalle note ufficiali pubblicate dal Ministero.

Vedi allegato 1

Fonte Biblus-net. Acca software

La sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali: il manuale operativo dell'INAIL

Il cantiere stradale presenta rischi elevati per i lavoratori e per le persone esterne a causa, oltre che della tipologia dei lavori, anche del traffico stradale interferente. Le norme di prevenzione, per tali tipologie di lavori, sono complesse perché devono integrare aspetti di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, contenuti nel D.Lgs. 81/2008 con le norme previste dal Codice della strada. Con l'intento di fornire un supporto a imprese e tecnici per la valutazione dei rischi e per le misure di prevenzione da adottare, l'INAIL ha curato la redazione del volume "La sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali – Manuale Operativo 2010". Nella valutazione dei rischi del cantiere stradale il datore di lavoro deve prendere in esame i seguenti rischi per la sicurezza dei:

- lavoratori impegnati nel cantiere, sia negli aspetti specifici delle lavorazioni che per l'interferenza del traffico veicolare;
 - delle persone e dei veicoli che transitano nei pressi del cantiere stradale.
- Prima della installazione del cantiere, devono essere pertanto valutate:
- la tipologia di strada, la funzione territoriale assegnata e il tipo di traffico;
 - le possibili interazioni (o gli eventuali conflitti) tra le diverse componenti del traffico ammesso (es. mezzi pubblici e/o privati, residenti, pedoni, esercizi commerciali);
 - le interferenze con la viabilità esistente e con l'ambiente attraversato, con particolare riferimento agli insediamenti ed alle attività presenti o programmate nelle aree ad accessibilità diretta.

Rispetto all'interferenza tra cantiere di lavoro e la strada di transito devono essere valutati i rischi:

- di investimento dei lavoratori che prestano l'attività lavorativa nel cantiere o nelle vicinanze
- di investimento di persone estranee al cantiere (es. pedoni residenti, passanti, clienti di esercizi pubblici, ecc.) e la collisione con i veicoli in transito, da parte delle macchine operatrici
- di investimento di persone e/o veicoli provenienti da accessi laterali alla zona di lavoro (es. proprietà private, parcheggi, ecc.)
- di proiezione o caduta di materiale dall'alto durante particolari fasi lavorative
- di caduta all'interno dello scavo presente ai margini del cantiere

Vedi allegato 2

Fonte Biblus-net. Acca software

La vigilanza negli ambienti di lavoro: apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto

La regione Campania ha predisposto una guida dal titolo "Il D.Lgs. 81/08 e la vigilanza negli ambienti di lavoro - Apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto". Un apparecchio di sollevamento è una macchina destinata al sollevamento ed alla manovra di carichi sospesi tramite ganci o altri dispositivi di trattenuta del carico. Le operazioni di carico e di scarico da effettuare con i mezzi di sollevamento e di trasporto comportano obblighi per i dirigenti ed i preposti che non si esauriscono con le istruzioni date ai dipendenti in ordine ai rischi a cui sono esposti. Dirigenti e preposti hanno l'obbligo di attuare le misure di sicurezza indicate dalla legge ed esigere l'osservanza puntuale da parte dei lavoratori dipendenti. Il documento proposto individua le normative di riferimento, illustra le verifiche periodiche e la classificazione degli impianti.

Vedi allegato 3

Fonte Biblus-net. Acca software

Modelli organizzativi per la sicurezza.

L'**AIESiL** Associazione Nazionale di Esperti in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro, organizza in collaborazione con Polistudio SpA e IMQ, il Master "I modelli organizzativi per la gestione della sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro: dalla teoria alla pratica certificata. Opportunità di crescita professionale per i consulenti e valido strumento per le aziende."

Il master, della durata di 8 ore, è un'occasione di approfondimento per tutti coloro che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro e fornisce non solo le nozioni di base, ma anche le metodologie di lavoro necessarie per poter elaborare modelli organizzativi, assumere incarichi di vigilanza e assistere i clienti per sistemi di gestione certificati.

Un'opportunità per le aziende quindi, che, attraverso la corretta applicazione dei suddetti modelli, possono esimersi in materia di responsabilità amministrative ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 81/08 e rispetto a quanto stabilisce il D.Lgs. 231.

Si tratta di un'occasione di crescita professionale per i consulenti promosso dai Centri Regionali AIESiL di Abruzzo, Veneto ed Emilia Romagna. Il Master fornisce una metodologia di lavoro comprensiva di linee guida, strumenti didattici e materiale di supporto che garantiscano un'operatività immediata offrendo un metodo di lavoro pratico e concreto, che consenta di svolgere la professione con competenza.

Il master toccherà 3 regioni nelle date di:

- Venerdì 23 aprile c/o Sicur&Quality Via Marconi 47 - BOLOGNA. E' possibile scaricare la scheda informativa e d'iscrizione al master di Bologna da sito: www.aiesil.it
- Venerdì 30 aprile c/o Centro Congressi d'Abruzzo Serena Majestic - Via Carlo Maresca 12 a Montesilvano (PE). Per informazioni telefonare ai numeri: 0861-85181808 cell. 333.7982800
- Venerdì 21 maggio, dalle ore 9:00 presso Polistudio S.p.A. - Via Cimarosa 1540 a Ceregnano (RO)

Fonte Polistudio

Volontariato e sicurezza.

L'attività di volontariato, ovvero la libera prestazione di collaborazione spontanea e gratuita definita dalla Legge 266 del '91, diventa oggetto di interesse del legislatore anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

"Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 – spiega Mauro Gallana, Direttore Tecnico di Polistudio – il volontario assume una posizione chiara ed esplicita che all'epoca del D.Lgs. 626/94 non aveva."

I riferimenti legislativi antecedenti al Testo Unico contemplavano solo le attività di soccorso pubblico e protezione civile tralasciando tutto il resto del mondo del volontariato, quello per esempio costituito dalle parrocchie, dalle pro loco, ecc. Ma già nel

gennaio del 2008 una sentenza della Corte di Cassazione sembrava anticipare la legge in arrivo, riconoscendo la responsabilità del parroco per un infortunio accorso a un fedele impegnatosi volontariamente nell'approntamento di una struttura deputata alla svolgimento della festa parrocchiale.

Nella prima stesura del Testo Unico infatti, il volontario viene equiparato ai lavoratori dipendenti, ma "sarà il D.Lgs. 106 del 2009 a introdurre una variante a questa condizione dividendo due ambiti di volontariato – precisa Gallana - da una parte la protezione civile e il pronto soccorso in attesa di un decreto attuativo previsto per la fine del 2011, e dall'altra il resto del mondo del volontariato." Per questo resto del mondo, fatto di pro loco, parrocchie, società sportive e associazioni, il 106/09 disciplina in maniera specifica la figura del volontario equiparandola ai fini della sicurezza al lavoratore autonomo e applicando le disposizioni di cui all'art. 21 del Testo Unico riguardante i Lavoratori Autonomi.

"Questo - spiega Gallana - sgrava i responsabili delle organizzazioni di volontariato dagli obblighi e demanda tutto al volontario che, come il lavoratore autonomo, deve utilizzare le attrezzature di lavoro solo in conformità a quanto stabilisce il titolo III del D.Lgs. 81/08. Deve munirsi di dispositivi di protezione individuale, ha la facoltà di beneficiare delle visite mediche e sorveglianza sanitaria e quella di partecipare ai corsi di formazione specifica con oneri a proprio carico. E per fare questo può (Art. 3 comma 12) prendere accordi con l'associazione di volontariato e individuare le modalità di attuazione." Una situazione abbastanza particolare e non priva di elementi critici, insiste Gallana, che fa ricadere sull'associazione un obbligo di verifica dell'operato dei volontari rispetto alle disposizioni previste nell'art. 21. Obbligo che se non assolto potrebbe, in caso di infortunio, sfociare in una responsabilità per "*culpa in vigilando*". In questo scenario che addossa al volontario nuovi oneri e obblighi e riconosce alle associazioni la responsabilità di vigilare, si rendono opportune (da parte delle organizzazioni) delle attività di coordinamento e di verifica delle attrezzature. Inoltre si prevede la fornitura dei dispositivi di sicurezza individuale e una formazione specifica, affinché non siano le disposizioni di una legge a far diminuire il numero dei volontari, preziosa risorsa dell'associazionismo sportivo, culturale e religioso.

Fonte Polistudio

Alcool e droga nei luoghi di lavoro: la sensibilizzazione come primo passo verso la gestione del rischio.



Che l'abuso di alcool e sostanze stupefacenti nei luoghi di lavoro possa essere causa di infortunio è un dato risaputo che risulta dalle statistiche sul fenomeno. Il D.Lgs. 81/08 all'art. 28 prevede, a carico del Datore di Lavoro, l'obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ed il fatto che anche i rischi connessi alla dipendenza da alcool e all'uso di sostanze stupefacenti debbano essere presi in considerazione, viene evidenziato all'art. 41 dove si stabilisce che la sorveglianza sanitaria è altresì finalizzata alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Ma cosa comporta per il datore di lavoro l'introduzione di questi nuovi elementi?

La normativa di riferimento risulta piuttosto chiara. Già la legge quadro in materia di alcool e problemi alcool correlati del 2001 stabiliva la tutela del diritto delle persone a una vita lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche. La regolamentazione si completa con l'intesa scaturita dalla conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Intesa volta a vietare l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in quelle attività lavorative che implicano un elevato rischio di infortuni sul lavoro e che compromettono la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi.

Simile è il contesto normativo che regola la valutazione del rischio derivante dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope al quale si aggiunge l'intesa del 30/10/2007 che

ha stabilito l'elenco di quelle mansioni a rischio per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria: provvedimento che non solo vuole tutelare la salute del lavoratore, ma anche garantire la salvaguardia da possibili danni a terzi derivanti da comportamenti a rischio generati dal lavoratore a seguito di assunzione, anche saltuaria, di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

Al datore di lavoro spetta quindi individuare le mansioni a rischio, effettuare in questi casi la sorveglianza sanitaria, adottare procedure per il rispetto dei divieti, e promuovere una campagna di sensibilizzazione e informazione dei lavoratori. "E' importante creare una cultura della sensibilizzazione - spiega Massimo Cartura, tecnico dell'area sicurezza aziende di Polistudio - affinché il datore di lavoro riesca a trasferire al lavoratore l'importanza delle gravi conseguenze che possano scaturire dall'abuso di determinate sostanze in ambiente lavorativo." Cartura attribuisce all'informazione dei lavoratori un'importanza strategica nella gestione del rischio. Associata alle procedure messe in atto per favorire il rispetto dei divieti, è ritenuta un metodo efficace una buona campagna di sensibilizzazione, prima ancora di avviare un processo di monitoraggio, per formare il lavoratore sugli aspetti legislativi e individuare quei comportamenti che possano negare il diritto delle persone a una vita lavorativa protetta. Quel diritto che il datore di lavoro stesso dovrebbe garantire.

Vedi allegato 4

Fonte Polistudio

Proseguono gli approfondimenti e gli aggiornamenti:



Premessa: Vengono riportati aggiornamenti in merito alle tematiche sottoelencate.

Come segnalato nella newsletter precedente, si informano gli iscritti che l'Osservatorio Sicurezza sta approntando dei dossier informativi denominati "i quaderni della sicurezza" che tratteranno in maniera più dettagliata tematiche inerenti la sicurezza in cantiere.

In questa news:

Documentazione di cantiere: Piano operativo di sicurezza - POS; Piano di Sicurezza e coordinamento- PSC.

Premessa:

Gli operatori e i tecnici che quotidianamente affrontano le problematiche di cantiere hanno a disposizione numerosissimi esempi di POS e PSC. Infatti esistono in commercio software che aiutano i coordinatori e i responsabili del servizio di prevenzione e protezione nella redazione di tali documenti. Peraltro anche il nostro Ordine, con l'attivazione di seminari di aggiornamento e con il recente ultimo "Corso per coordinatori della sicurezza", ha fornito ai corsisti diversi esempi e modelli di POS e PSC.

Si segnala in questa news un valido **esempio di POS** realizzato e messo a disposizione sul proprio sito dal Comitato Paritetico Edile per la Formazione e la Sicurezza per la Provincia Autonoma di Bolzano.

La struttura del documento basato su quanto previsto dall'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. è la seguente:

- Dati generali del cantiere
 - Dati identificativi dell'impresa esecutrice
 - Specifiche mansioni inerenti la sicurezza in cantiere
 - Servizi igienici assistenziali
 - Descrizione dell'attività di cantiere
 - Elenco delle macchine attrezzature ed impianti utilizzati
 - Elenco sostanze chimiche pericolose
 - Elenco sostanze biologiche pericolose
 - Elenco fumi e polveri
 - Rischio al rumore e alle vibrazioni
 - Elenco dispositivi di protezione individuale (DPI)
 - Elenco informazione e formazione svolta dei lavoratori
 - Elenco informazione e formazione programmata dei lavoratori
 - Singole fasi di lavorazione
 - Procedure complementari e di dettaglio richiesto dal PSC
-
- Allegato 1a Lavorazioni affidate ad imprese
 - Allegato 1b Lavorazioni affidate a lavoratori autonomi
 - Allegato 2 Certificati di conformità
 - Allegato 3 Schede di sicurezza sostanze pericolose
 - Allegato 4 Attestati di formazione
 - Allegato 5 Esito del rapporto di valutazione del rumore
 - Allegato 6 Esito del rapporto di valutazione delle vibrazioni
- (Vedi allegato sic 5) - Fonte CPT Bolzano**

PSC: Contenuti minimi : un raffronto tra il DPR 222/2003 e D.Lgs. 81/2008

Assoinar (Associazione Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti dell'Emilia Romagna) mette a disposizione sul proprio sito un utile raffronto tra i contenuti del PSC previsti dal

DPR 222/2003 e quelli previsti dal D.Lgs. 81/2008. Il breve documento è scaricabile dal **sito Assoinar**.

Vedi allegato 6

Fonte: Assoinair – Sicurweb

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall' Arch. Gaetano Buttaro. Chiuso in data 12.04.2010